



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2144

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIACOMO RAMIN

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13514 dell'8 aprile 2002 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giacomo Ramin, nato a Camposampiero (PD), il 12 agosto 1975, nonché la delibera OCF n. 1783 del 10 novembre 2021, recante la cancellazione del medesimo dall'Albo;

VISTE le note del 24 settembre 2021 (prot. n. 64750 di pari data) e del 27 settembre 2021 (prot. n. 64886 di pari data), con cui rispettivamente Banca Mediolanum S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. segnalavano a questo Organismo il compimento di presunte condotte illecite da parte del Sig. Giacomo Ramin, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 1° ottobre 2021 (prot. n. 66012 di pari data) e del 4 ottobre 2021 (prot. n. 66356 di pari data), con cui Deutsche Bank S.p.A. e Banca Mediolanum S.p.A. provvedevano rispettivamente a trasmettere ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente;

VISTE le note del 6 ottobre 2021 (prot. n. 67008 di pari data), 11 ottobre 2021 (prot. n. 69050 del 15 ottobre 2021) e 2 febbraio 2022 (prot. n. 6570 del 3 febbraio 2022) con cui anche Banco BPM S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. trasmettevano, rispettivamente, elementi informativi relativi all'operato del consulente;

VISTA l'ulteriore documentazione acquisita dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 14 luglio 2022;

VISTA la nota del 19 luglio 2022 (prot. n. 46625/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giacomo Ramin, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per aver:
 - posto in essere un'operatività che ha generato una situazione di opacità nei rapporti patrimoniali intrattenuti con i clienti;
 - acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
 - comunicato e trasmesso ai clienti o a potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
 - perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti;
- art. 159, comma 5, per aver accettato dalla clientela mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
- art. 159, comma 6, per aver ricevuto finanziamenti da parte di clienti o di potenziali clienti;

RILEVATO che, con note del 3 agosto 2022 (prot. n. 50468 e 50474 del 4 agosto 2022), il Sig. Giacomo Ramin ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 23 agosto 2022 (prot. nn. 54181 e 54188 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 7 settembre 2022 (prot. n. 56646 di pari data) nell'interesse del consulente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 27 gennaio 2023 - trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 6629/23) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che il Sig. Giacomo Ramin non ha presentato controdeduzioni alla Relazione suddetta;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giacomo Ramin le menzionate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4, 5 e 7 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea e mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, nel caso di trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero nonché in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla stessa;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, nn. 7 e 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di ricezione di strumenti di pagamento in violazione dell'art. 159, comma 5 nonché in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6, del predetto regolamento;
- per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza per aver determinato una situazione di opacità nei rapporti economici intrattenuti con la clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo tenuto conto della sua gravità, che nella fattispecie risulta di estrema rilevanza, atteso che il contesto operativo del tutto opaco e irregolare in cui ha agito il consulente - dal quale emerge, in particolare, la detenzione di un conto corrente cointestato con un cliente - è risultato funzionale al compimento di numerosi episodi di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con specifico riferimento alla complessiva valutazione delle condotte in esame, va rilevata la sussistenza di plurimi fenomeni acquisitivi – ciascuno dei quali autonomamente da sanzionare con il massimo edittale – che risultano connotati da significativa gravità, in considerazione sia dell'entità delle somme di cui il consulente ha acquisito la disponibilità sia delle modalità con cui sono stati posti in essere, dirette ad occultare l'operatività realizzata. Tale quadro fattuale si presenta altresì aggravato da un ulteriore trasferimento di denaro in favore del consulente a titolo di prestito, realizzato mediante l'illegittima consegna di strumenti di pagamento. Tali circostanze, nonostante le parziali restituzioni da parte del consulente delle somme acquisite, si presentano pertanto idonee a compromettere radicalmente l'affidabilità del Sig. Giacomo Ramin nei confronti dei potenziali investitori e del mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni risultano poste in essere deliberatamente dal Sig. Giacomo Ramin;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Giacomo Ramin, nato a Camposampiero (PD), 12 agosto 1975, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 1° marzo 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino